

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1556

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(CIAMPI)

di concerto col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
(SAVONA)

e col **Ministro dell'ambiente**
(SPINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993,
n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione
degli scarichi termici a mare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 maggio 1976, n. 319 (considetta legge Merli), prescrive (Tabella A, n. 2), con riferimento agli scarichi di acqua in mare, il limite massimo di 35° C., nonchè il vincolo che «l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C. oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione».

Tale norma ha dato luogo ad interpretazioni non sempre univoche, che vanno da quella più restrittiva e formalmente più rispettosa dell'ambiente marino, che sottolinea la necessità che il rispetto del limite di tre gradi di incremento termico sia verificato «in ogni caso» - intendendo tale espressione come riferita a ciascuna singola misurazione effettuata in qualsiasi momento, quale che siano la condizione delle correnti marine ed il livello di attività dell'impianto, ed in qualsiasi punto situato a mille metri di distanza dal punto di immissione - fino all'opposta tesi volta ad affermare che l'accertamento del rispetto di tale limite di incremento termico può essere effettuato in base a dati medi e, quindi, ricavato da rilevamenti estesi a situazioni, volumetrie e superfici rappresentative.

Peraltro, anche nell'ipotesi dell'interpretazione più rigida e restrittiva della norma, l'assenza di univoci criteri di misurazione delle temperature di raffronto rispetto alle quali l'incremento in questione deve essere misurato, determina situazioni di incertezza per gli operatori interessati e non garantisce, al tempo stesso, risultati sufficientemente indicativi dell'effettivo impatto termico dell'immissione di acque di scarico nell'area marina interessata.

Le difficoltà per gli operatori, derivanti dalle predette incertezze sulla corretta interpretazione della norma, sono rese più

acute, almeno per gli impianti di maggiore potenza termica, dall'impossibilità di perseguire il rispetto della norma attraverso una diluizione delle acque di scarico, stante il generale divieto previsto al riguardo dell'articolo 9 della predetta legge. Tale divieto di diluizione, peraltro, mentre ha una sua evidente motivazione ambientale ove riferito al conseguimento degli altri parametri di accettabilità dello scarico (con particolare riferimento alla presenza di elementi chimici tossici o nocivi per i quali la riduzione di concentrazione così conseguita non modifica evidentemente l'impatto quantitativo dell'inquinamento derivante dallo scarico) non risulta parimenti motivato ove sia riferito ai limiti di accettabilità dell'incremento termico del corpo recipiente marino per effetto dello scarico.

Ne consegue la necessità e l'urgenza di un immediato intervento legislativo di modifica dell'attuale disciplina degli scarichi in mare, che, pur garantendo livelli anche più elevati di protezione dell'ambiente marino e della salute, eviti dubbi e problemi interpretativi come quelli scaturiti dalla vigente normativa e consenta il tempestivo risanamento ambientale degli impianti interessati mediante adeguata programmazione delle conseguenti interruzioni di funzionamento.

L'unito decreto è costituito da tre articoli.

L'articolo 1 elimina, con esclusivo riferimento al conseguimento dei limiti di accettabilità dell'incremento termico derivante dagli scarichi in mare, il divieto di diluizione degli stessi. È invece ribadito, con riferimento al conseguimento di tutti gli altri parametri di accettabilità degli scarichi, il divieto stabilito dalla vigente disciplina in via generale, la cui concreta giustificazione va individuata nell'esigenza di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

evitare elusioni della norma per quanto riguarda i limiti della presenza negli scarichi di inquinanti chimici e/o biologici.

L'articolo 2, dopo aver ribadito i limiti di temperatura e di incremento termico previsti dalla norma vigente, rafforzandoli con riferimento all'esigenza di assicurare la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'individuazione di univoci criteri di misurazione dell'incremento termico in argomento, in modo da porre termine ad ogni equivoco interpretativo sorto al riguardo. Il Ministero dell'ambiente individuerà detti criteri sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) ed avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico istituito presso il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

L'articolo 3 contiene, infine, la disciplina transitoria per l'adeguamento degli scarichi a mare degli insediamenti produttivi esistenti, mediante interventi basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili.

A tal fine è in particolare previsto che i titolari di tali scarichi possano presen-

tare una nuova richiesta di autorizzazione degli stessi corredata dal programma di adeguamento teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente, così come chiarita in senso restrittivo dal presente decreto-legge.

In base a tale domanda l'autorità competente rilascia l'autorizzazione provvisoria allo scarico e detta prescrizioni ai fini dell'integrazione del programma stesso e dell'attuazione, a spese del titolare dello scarico, dell'attività di monitoraggio necessaria per assicurare una piena ed effettiva tutela all'ambiente marino anche durante i lavori di adeguamento.

Al programma di adeguamento deve darsi seguito mediante la presentazione del conseguente progetto degli interventi che, una volta approvati dall'autorità amministrativa procedente, devono essere ultimati entro un termine di ventiquattro mesi. Durante tutto tale periodo è assicurata adeguata tutela dell'ambiente marino mediante l'applicazione dei medesimi limiti di incremento termico previsti dalla norma vigente, resi tuttavia compatibili con la particolare situazione determinata dai lavori di adeguamento mediante la previsione che, in via transitoria, i valori di incremento termico saranno misurati con metodiche statistiche determinate dall'IRSA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.

Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge».

Articolo 2.

1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

Articolo 3.

1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorità competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità.

6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3°C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonché delle prescrizioni impartite.

8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPINI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO